LEGGE REGIONALE MOLISE 5 settembre 1984 n. 26
Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano
(B.U.R. n. 19, 16 settembre 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva la regione Molise, nei limiti e con le modalitàdi cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale compresa tra gli svincoli Termoli-Vasto Sud, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente art. 1 decorre dal 1° luglio al 10 settembre di ogni anno.

Art. 3

La giunta regionale è autorizzata a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla "Autostrade - Concessione e costruzione autostrade S.p.a." per il pedaggio relativo al percorso autostradale di cui al precedente art. 1.

Art. 4

Per l'anno 1984, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in 150 milioni di lire, è iscritto nello stato di previsione della spesa il nuovo cap. 53600 "Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano. Oneri per il decongestionamento del traffico pesante stradale" con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di 150 milioni di lire, previe riduzioni di pari importi delle previsioni iscritte al capitolo di spesa numero 55500.

Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge saranno quantificati, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità3 dicembre 1977, n. 44, con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.